

IN BREVE n. 24/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

MINISTERO DEL LAVORO-ISTRUZIONI PER CONVALIDA DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE E DEL LAVORATORE PADRE

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera circolare prot. 25/I/0007001 del 4 giugno 2007, ha impartito le istruzioni operative circa la procedura di convalida delle dimissioni di lavoratrici madri.

IN ALLEGATO A PARTE Lettera circolare Ministero del Lavoro 4 giugno 2007 (documento 87)
Articolo 55 del DLgs 151/2001 (documento 88)

DATI CATASTALI ON LINE

E' attivo un servizio telematico di ricerca attraverso il quale è possibile ottenere informazioni relative ai beni immobili situati sul territorio nazionale (escluse le province autonome di Trento e Bolzano), indicando il codice fiscale di un soggetto che sia presente come intestatario nella banca dati catastale oltre alla provincia e al comune catastale dove si vuole eseguire la ricerca.

Il nuovo servizio si aggiunge a quello già disponibile, che consente di consultare, attraverso il sito Internet dell'Agenzia del Territorio, direttamente e gratuitamente, le informazioni catastali relative al classamento e alla rendita degli immobili, indicando gli estremi di identificazione catastale (foglio, particella e subalterno).

Come funziona la ricerca - La consultazione per codice fiscale dell'intestatario è possibile sia dal sito Internet dell'Agenzia del Territorio (dalla pagina Servizi per i cittadini>Dati catastali on line) che da quella dell'Agenzia delle Entrate (dalla pagina Servizi >Servizi catastali).

La ricerca, limitata per il momento alle sole persone fisiche, prevede una procedura di riconoscimento dell'utente attraverso il sistema di autenticazione per i servizi telematici predisposto dall'Agenzia delle Entrate. In pratica, effettuata la registrazione si accede al servizio indicando il codice PIN assegnato.

Dati disponibili on line - Il servizio fornisce informazioni che riguardano: gli elementi anagrafici del soggetto intestatario dell'immobile; gli identificativi catastali degli immobili intestati al soggetto; i dati relativi alla titolarità ed alla relativa quota di diritto; la rendita catastale e l'ubicazione per gli immobili censiti nel catasto dei fabbricati; i redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al catasto terreni.

I dati rilasciati sono relativi esclusivamente ad atti catastali informatizzati e a beni immobili per i quali il codice fiscale utilizzato per la ricerca corrisponda a quello dell'intestatario registrato negli archivi catastali.

In caso di errori - Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze o errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali è possibile rivolgersi al Contact Center dell'Agenzia del Territorio, che consente di presentare via Web, per alcune tipologie di errore previste, richieste di rettifica dei dati catastali, oppure agli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio per richiedere informazioni e chiarimenti sulle modalità da seguire per l'eventuale richiesta di rettifica o correzione dei dati catastali e sulla documentazione necessaria.

UNICO 2007 - ENTRO IL 18 GIUGNO IL VERSAMENTO DEL SALDO 2006 E ACCONTO DEL 2007

Per l'anno 2007 tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione, sia quelli a saldo, riguardanti l'anno 2006, che quelli in acconto, per il 2007, dovranno essere effettuati dai contribuenti entro il 18 giugno, oppure nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio con una maggiorazione del 0,40 per cento.

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 128/E, chiarisce infatti che la data del 16 giugno, indicata come scadenza per i versamenti nelle istruzioni del modello Unico 2007, cade di sabato, facendo così slittare di due giorni il termine per i pagamenti.

Inoltre, la proroga del termine per il primo versamento implica il parallelo spostamento in avanti della scadenza per il versamento con la maggiorazione.

Pertanto, i contribuenti potranno versare le imposte dovute anche nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio con una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Infatti, anche in questo caso, il termine fissato al 16 luglio slitta di due giorni, per assicurare ai contribuenti la possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, come indicato dalla legge.

Possono usufruire della proroga anche i contribuenti che versano il saldo e il primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

IN ALLEGATO A PARTE Circolare Agenzia entrate 128/E (documento 89)

AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato Stampa 7 giugno 2007



Studi settore non sono strumento di accertamento automatico

Gli studi di settore non sono uno strumento di accertamento automatico e i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se ritengono che non rispecchiano la loro realtà.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che gli studi, come peraltro stabilito dalla normativa, sono uno strumento utilizzabile come punto di riferimento dal contribuente, che adeguandosi può stare più tranquillo rispetto ad eventuali successivi controlli, e per l'Amministrazione stessa, ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a verifica e controllo.

Pertanto tutti i contribuenti che, per qualsiasi ragione, ritengono di non rientrare nei parametri di congruità fissati dagli studi sono liberi di non adeguarsi.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Campionato di calcio serie A - Inter
Data di emissione il 4 giugno 2007

Luigi Ganna

Data di emissione il 9 giugno 2007

Dolmen la Chianca

Data di emissione il 9 giugno 2007

RISPOSTE DI SOLE 24 ORE

ESONERATO CHI HA UN DEBITO D'IMPOSTA ENTRO i 10,33 EURO - risposta 2381

D - Vorrei sapere se, anche per l'Unico 2007 persone fisiche, sono esonerati dalla presentazione i contribuenti non obbligati a tenere scritture contabili, il cui reddito complessivo, al netto di tutte le deduzioni previste e delle ritenute già subite, comporta un versamento d'imposta non superiore ai 10,33 euro.

R - La risposta è affermativa. Nulla è cambiato in merito ai criteri che regolano l'obbligo (o meno) della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2006 da parte delle persone fisiche. Le istruzioni a Unico persone fisiche 2007, pagina 10, confermano, come per il passato, l'articolata casistica (mutuata dall'articolo 1, Dpr 600/73), ove risultano, fra gli altri, esonerati da questo adempimento i soggetti, non obbligati alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto il reddito derivante dall'abitazione principale o per i quali il debito d'imposta complessivo (imposta lorda meno detrazioni e ritenute alla fonte) non superiore a 10,33 euro.

LA MOGLIE A CARICO NON PUÒ SCONTARE IL FUNERALE - risposta 2258

D - Il marito muore il 20 dicembre 2006; la moglie, che è a suo carico, sostiene le spese funebri, documentate da fattura a lei intestata, il 28 dicembre 2006. Chi detrae queste spese? E' possibile recuperare nel 730 che la moglie presenta quale erede del marito?

R - Nella dichiarazione dei redditi modella Unico/PF 2007 che la moglie presenterà in qualità di erede (nei termini ordinari di presentazione, cioè dal 2 maggio al 2 luglio 2007, in quanto il coniuge è deceduto entro il mese di febbraio) le spese funebri da lei sostenute non potranno essere indicate (al rigo RP 14).

Purtroppo, la possibilità degli eredi di fruirà di deduzioni o detrazioni in dichiarazione è stata sancita dall'amministrazione finanziaria, con la circolare 122/E dell'1 giugno 1999, per le sole spese sanitarie sostenute dai familiari per il deceduto (che, se in vita, avrebbe sostenuto lui stesso).

IL MEDICO AUTONOMO DEDUCE IL COSTO DEL CONGRESSO - risposta 2296

D - Sono un medico anestesista di un'azienda ospedaliera sanitaria nazionale. Vorrei sapere se nella dichiarazione dei redditi è possibile portare in deduzione le spese per la frequenza a corsi e congressi necessari per mantenere un buon livello di aggiornamento inerente alla disciplina in cui opero (raramente l'ospedale ci consente l'aggiornamento obbligatorio rimborsato) e per l'acquisto di libri e riviste scientifiche.

R - La risposta, essendo il lettore assunto a tempo indeterminato, è negativa. La deduzione degli oneri citati dal lettore, infatti, è possibile solo se gli stessi sono sostenuti per svolgere attività libero professionale (quindi, quale percettore di redditi da dichiarare al quadro E del modello Unico). In questo caso, gli oneri sostenuti dal medico per il proprio aggiornamento sono deducibili interamente per abbonamenti a riviste scientifiche e acquisto di testi, abbonamenti a siti Internet e iscrizioni a società scientifiche, «purché risulti l'inerenza diretta dell'opera all'attività professionale esercitata».

ovvero quando questi prodotti editoriali contengano «informazioni e nozioni di carattere specialistico rivolte al settore professionale cui appartiene il contribuente» (in questo senso, la circolare 54/E del 19 giugno 2002). Un analogo discorso vale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo per la partecipazione a congressi che sono deducibili, invece, nella misura del 50 per cento.

PER IL FISCO È PERTINENZA ANCHE IL GARAGE SEPARATO - risposta 2281

D - In riferimento alla risposta del quesito 496 («Il garage è pertinenza se adibito al servizio») pubblicato sull'Esperto risponde 11/2006, vorrei sapere se il garage situato in un altro stabile è pertinenza anche per quanto riguarda le imposte dirette (quindi in sede di dichiarazione dei redditi tramite modello 730).

R - La risposta è affermativa. Difatti, la nozione civilistica di pertinenza (articolo 817 del Codice civile) trova applicazione anche ai fini dell'Irpef/Ire (agenzia delle Entrate, circolare n. 33/E del 16 novembre 2006, paragrafo 1; circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999; Corte di cassazione, sezione tributaria, ex multis, sentenze n. 3516 del 17 febbraio 2006 e n. 5755 del 16 marzo 2005). Al riguardo, si ricorda che la definizione di pertinenza si concretizza quando sussistono congiuntamente:

- l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale (abitazione) e le relative pertinenze (cantina, box);
- l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva (da parte del proprietario del bene principale) di destinare durevolmente la pertinenza alla finalità del bene principale. In altre parole, il proprietario o titolare di diritto reale di godimento pone la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale con il bene principale.

Peraltro, proprio ai fini dell'Irpef il ministero delle Finanze ha già precisato che non è determinante la condizione che le pertinenze devono risultare ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare ove è situata l'abitazione (circolare 150/E del 1994).